

IMPOSTE SUL REDDITO

di **Angelo Ginex**

Tra le principali novità introdotte dalla **L. 160/2019** (c.d. **Legge di Bilancio 2020**), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, vi sono le modifiche apportate all'**imposta sui servizi digitali**, la c.d. **digital tax**.

Le **disposizioni** sulla **digital tax** sono **entrate in vigore** dal **1° gennaio 2020**, non essendo più prevista l'emanazione di un apposito decreto ministeriale che rechi le disposizioni attuative.

In particolare, l'imposta sui servizi digitali si applica sui **ricavi** derivanti dalla **fornitura dei servizi digitali** realizzati dai soggetti passivi di imposta **nel corso dell'anno solare**.

Secondo quanto previsto dall'[articolo 1, comma 37, L. 145/2019](#), sono qualificati come **servizi digitali**, da assoggettare a tassazione:

- la veicolazione su un'interfaccia digitale di **pubblicità mirata** agli utenti della medesima interfaccia;
- la messa a disposizione di un'**interfaccia digitale multilaterale** che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
- la **trasmissione** di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

Sul punto, è intervenuta la **L. 160/2019**, circoscrivendo il perimetro applicativo della **digital tax** e stabilendo quelli che non si qualificano come servizi digitali ai fini dell'applicazione dell'imposta.

In particolare, la **Legge di Bilancio 2020** dispone che **non** si considerano **servizi digitali**:

1. la **fornitura diretta** di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;
2. la fornitura di beni o servizi ordinati **attraverso il sito web del fornitore** di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
3. la messa a disposizione di un'**interfaccia digitale** il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
4. la messa a disposizione di un'**interfaccia digitale** utilizzata per gestire alcuni **servizi**

bancari e finanziari e, più precisamente:

- i sistemi dei regolamenti interbancari ex Tub o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari;
- le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici ex Tuf;
- le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;
- le sedi di negoziazione all'ingrosso ex **articolo 61, lettera e), Tuf**;
- le controparti centrali;
- i depositari centrali;
- gli altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l'esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di una Autorità di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie;
- la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi finanziari di cui al punto precedente;
- lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta in esame, un **dispositivo** si considera **localizzato** nel **territorio dello Stato**, facendo riferimento principalmente all'**indirizzo di protocollo internet (IP)** del dispositivo stesso o ad **altro sistema di geolocalizzazione**, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali.

Inoltre, l'imposta dovuta si ottiene applicando l'**aliquota** del **3%** all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare; a ciò si aggiunga che i **soggetti passivi** devono **versare l'imposta entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello di riferimento**.

Quanto ai **soggetti non residenti**, privi di stabile organizzazione in Italia, stabiliti in uno Stato fuori da territorio UE o SEE, con il quale non ha concluso un accordo di cooperazione amministrativa per lottare contro l'evasione e la frode fiscale, è prevista la **nomina** di un **rappresentante fiscale** per assolvere agli obblighi relativi all'imposta digitale.

Da ultimo, si rileva che **soggetti passivi** tenuti al versamento dell'imposta sui servizi digitali devono tenere un'**apposita contabilità** per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili, nonché gli **elementi quantitativi mensili** utilizzati per calcolare le proporzioni dei **servizi imponibili**.

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)